



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

L'antigiuridicità

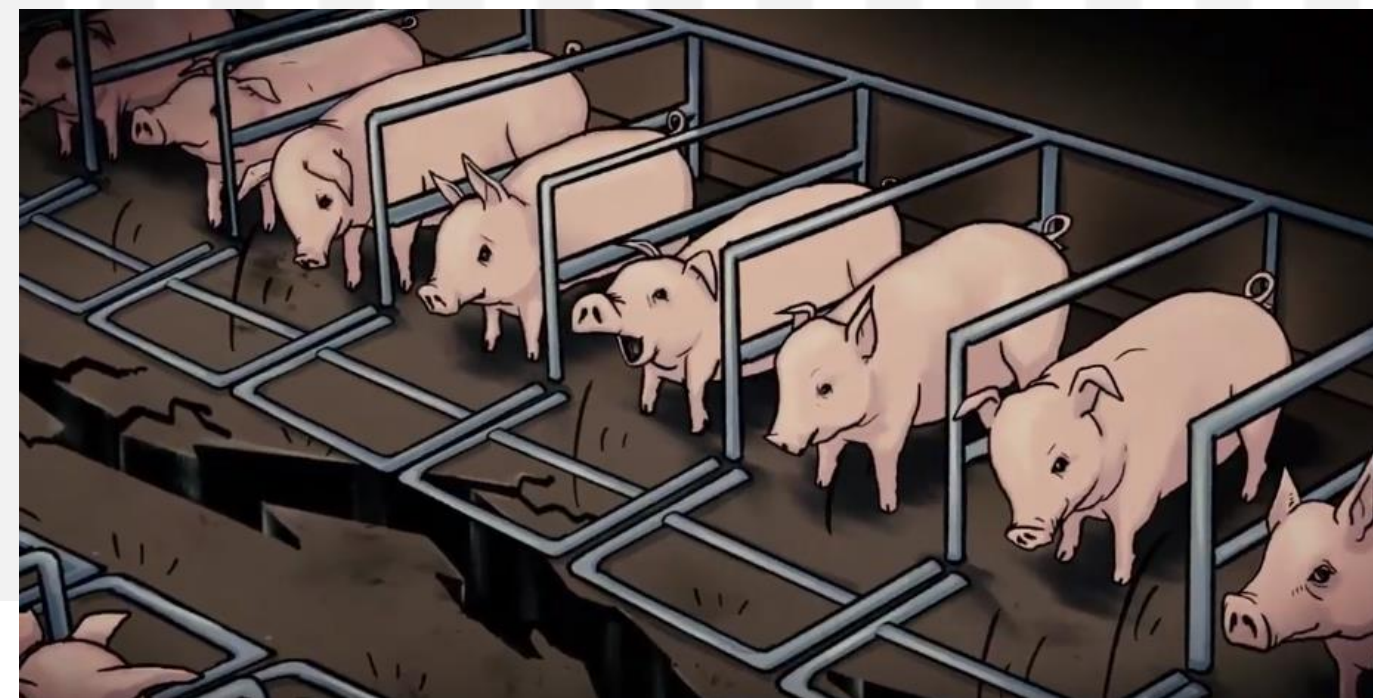
Dott. Nicola Recchia

TRIESTE, 5-6 DICEMBRE 2024

Insegnamento di «Diritto penale», A.A. 2024-25
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

L'ANTIGIURIDICITÀ

- rapporto di contraddizione tra il fatto e l'intero ordinamento giuridico.
- assenza di cause di giustificazione o scriminanti (insieme delle facoltà e dei doveri derivanti da norme che autorizzano o impongono la realizzazione di un fatto penalmente rilevante).
- fonte: norme dell'intero ordinamento giuridico, non solo penali
- efficacia estesa all'intero ordinamento giuridico: non possibili sanzioni di qualsiasi tipo (es. civili)
- cause di giustificazione e divieto di analogia



L'ANTIGIURIDICITÀ

Cause di giustificazione o di esclusione dell'antigiuridicità o scriminanti o esimenti

- Consenso dell'avente diritto
- Esercizio di un diritto
- Adempimento di un dovere
- Legittima difesa
- Uso legittimo delle armi
- Stato di necessità
- + Scriminati speciali

CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO



CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO

Art. 50 c.p. – Consenso dell'avente diritto

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

vs. ipotesi nelle quali il consenso è elemento costitutivo del fatto tipico

Art. 614 c.p. – Violazione di domicilio

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO

- ❖ solo fattispecie incriminatrici a tutela di diritti individuali protetti nell'esclusivo interesse del titolare
- ❖ no fattispecie a tutela di interessi o beni pubblici (sentimento religioso, incolumità pubblica, ecc.)

- ❖ diritti disponibili

- sicuramente diritti patrimoniali
- diritti personalissimi (onore, libertà morale e personale, sessuale, domicilio, riservatezza)
- vita → il tema dell'eutanasia e del rifiuto di trattamenti sanitari salvavita

Art. 579 c.p. – Omicidio del consenziente

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO

❖ diritti disponibili

- integrità fisica → illimitatamente se funzionale alla salvaguardia della salute
→ entro i limiti fissati dall'art. 5 c.c. se a svantaggio della salute

Art. 5 c.c. – Atti di disposizione del proprio corpo

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

- ✓ ma vedi leggi sulla donazione di alcuni organi tra vivi (rene, parti di fegato, polmone, pancreas, intestino)
- ✓ sterilizzazione (abrogazione articolo 552 c.p. – Procurata impotenza alla procreazione)
- ✓ chirurgia estetica estrema

CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO

❖ requisiti del consenso

- dato dal titolare del diritto ovvero suo rappresentante legale o volontario
- capacità a consentire (capacità naturale)
- qualsiasi forma (espressa o tacita)
- può essere sottoposto a condizioni, termini, limitazioni
- immune da vizi (errore, dolo o violenza)
- al momento del fatto e per tutto il tempo di realizzazione del fatto
- sempre revocabile

CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO

- ❖ disciplina autonoma e molto dettagliata in ambito sanitario (c.d. consenso informato, L. n. 219/2017)
 - ✓ possibili anche disposizioni anticipate di trattamento (c.d. DAT)
- ❖ il tema del trattamento medico-chirurgico in assenza di un valido consenso

CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO

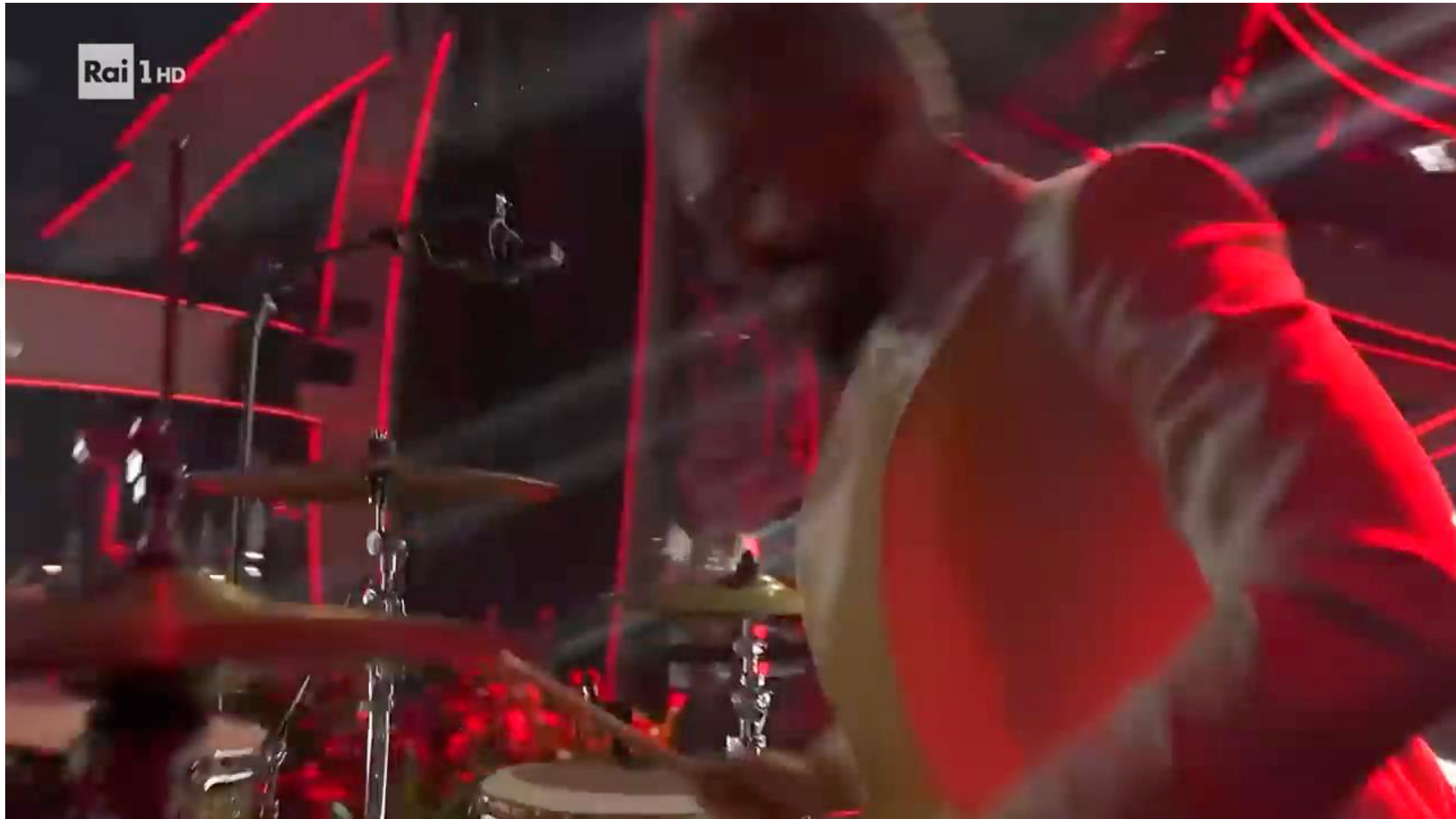


NETFLIX

ESERCIZIO DI UN DIRITTO



ESERCIZIO DI UN DIRITTO



ESERCIZIO DI UN DIRITTO

Art. 51 c.p. – Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

L'esercizio di un diritto [o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità,] esclude la punibilità.

ESERCIZIO DI UN DIRITTO

diritto: qualunque facoltà legittima di agire riconosciuta dall'ordinamento

- libertà costituzionali (es. libertà di manifestazione del pensiero *ex art. 21 Cost.*)
- diritti potestativi riconosciuti dal diritto civile (es. responsabilità genitoriale *ex artt. 315 ss. c.c.*)
- facoltà concesse al privato (facoltà di arresto *ex art. 383 c.p.p.*)

fonti del diritto

- norme costituzionali
- norme di legge ordinaria
- norme del diritto dell'Unione europea
- leggi regionali
- norme consuetudinarie

ESERCIZIO DI UN DIRITTO

➤ diritto di critica



➤ diritto di cronaca



➤ diritto di satira



➤ sciopero



ADEMPIMENTO DI UN DOVERE



ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

Art. 51 c.p. – Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

[L'esercizio di un diritto o] l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

(Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.)

ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

Art. 605 c.p. – Sequestro di persona

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.



ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

fonti del diritto

- legge o altri atti dotati di forza di legge
- fonti sublegislative
- norme di diritto internazionale

ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

Dovere imposto da un ordine della pubblica autorità

- legittimo (formalmente e sostanzialmente): scriminante
- illegittimo: chi ha emanato l'ordine → sempre responsabile
chi ha eseguito l'ordine sapendo fosse illegittimo → sindacabile: responsabile
chi ha eseguito l'ordine pensando fosse legittimo → scriminante putativa

LEGITTIMA DIFESA



LEGITTIMA DIFESA



LEGITTIMA DIFESA

Art. 52 c.p. – Difesa legittima

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

[Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o la altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.]

LEGITTIMA DIFESA

Art. 52 c.p. – Difesa legittima

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

LEGITTIMA DIFESA

Presupposti della legittima difesa

- ❖ La nozione di «pericolo»
 - ✓ Prognosi postuma in concreto (giudizio *ex ante* a base totale) al momento del fatto – tenendo conto di tutte le circostanze esistenti in quel momento – vi era la probabilità del verificarsi di un'offesa ad un diritto dell'agente o di un terzo
 - ✓ La fonte del «pericolo» → condotta umana (azione o omissione)
 - ✓ Pericolo volontariamente cagionato dall'agente?
 - ✓ Attualità del pericolo → no pericolo cessato o futuro
→ imminente o perdurante

LEGITTIMA DIFESA

Presupposti della legittima difesa

- ❖ La nozione di «offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui»
- ✓ diritti individuali no beni collettivi (ma sì incolumità pubblica)
- ✓ ingiustizia dell'offesa → richiesta solo antigiuridicità, quindi legittima difesa consentita anche in mancanza di colpevolezza o punibilità

LEGITTIMA DIFESA

Requisiti della difesa

❖ necessità

- ✓ impossibilità di una condotta alternativa lecita (*commodus discessus*; fuga)
- ✓ impossibilità di una condotta meno lesiva di quella tenuta in concreto

LEGITTIMA DIFESA

Requisiti della difesa

❖ proporzione

- ✓ valutazione comparativa tra il bene dell'agredito e il bene dell'aggressore
- ✓ sulla base di valutazioni etico-sociali rispecchiate dalla Costituzione
- ✓ non necessaria prevalenza o equivalenza, ma necessario che il divario di valore tra i due beni non sia eccessivo

LEGITTIMA DIFESA



LEGITTIMA DIFESA



LEGITTIMA DIFESA

Art. 52 c.p. – Difesa legittima

2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o la altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

4. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

LEGITTIMA DIFESA

c.d. legittima difesa domiciliare

2 ipotesi (2° e 4° comma)

elementi comuni

- ✓ abitazione, altri luoghi di privata dimora e relative appartenenze
- ✓ luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale
- ✓ presupposto è la violazione di domicilio
- ✓ solo a beneficio di chi è legittimamente presente nel luogo in cui si compie il fatto
- ✓ arma utilizzata deve essere legittimamente detenuta

LEGITTIMA DIFESA

c.d. legittima difesa domiciliare

Ipotesi 2° comma (L. 13 febbraio 2006, n. 59)

- ✓ presunzione assoluta di proporzione tra il bene messo in pericolo e il bene leso dalla difesa
- ✓ «i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione»

LEGITTIMA DIFESA

c.d. legittima difesa domiciliare

Ipotesi 4° comma (L. 26 aprile 2019, n. 36)

- ✓ violazione di domicilio violenta (anche sola violenza sulle cose)
- ✓ presunzione assoluta rispetto a tutti i requisiti ordinari della legittima difesa (sia proporzione sia necessità)

USO LEGITTIMO DELLE ARMI



USO LEGITTIMO DELLE ARMI

Art. 53 c.p. – Uso legittimo delle armi

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

USO LEGITTIMO DELLE ARMI

Soggetti legittimati

- non tutti i pubblici ufficiali
- solo forza pubblica
- persona legalmente richiesta dalla forza pubblica
- solo se agisce al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio

Requisiti

- ✓ violenza o resistenza nei confronti dell'autorità (resistenza attiva)
- ✓ impedire la consumazione di gravissimi delitti
- ✓ previsione in leggi speciali
- ✓ necessità di far uso delle armi
- ✓ proporzione? → interpretazione conforme alla CEDU

STATO DI NECESSITÀ

Art. 54 c.p. – Stato di necessità

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

[La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo].

STATO DI NECESSITÀ

Scriminante o scusante?



STATO DI NECESSITÀ

Presupposti dello stato di necessità

- ❖ La nozione di «pericolo»
 - ✓ La fonte del «pericolo» → condotta umana (azione o omissione)
→ accadimento naturale
 - ✓ Attualità del pericolo → no pericolo cessato o futuro
→ imminente o perdurante
 - ✓ Pericolo non volontariamente causato (in giurisprudenza letto come colpevolmente, sufficiente colpa)
 - ✓ Oggetto del pericolo → grave danno alla persona
 - ✓ Non applicabile a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo → fuorché se pericolo di morte certa

STATO DI NECESSITÀ

Requisiti dell'azione di salvataggio

- ❖ necessità dell'azione/pericolo non altrimenti evitabile
 - ✓ impossibilità di una condotta alternativa lecita
 - ✓ impossibilità di una condotta meno lesiva di quella tenuta in concreto
- [il tema dei reati commessi in stato di bisogno]

STATO DI NECESSITÀ



STATO DI NECESSITÀ

Requisiti dell'azione di salvataggio

❖ proporzione

- ✓ valutazione comparativa tra il bene personale esposto a pericolo e il bene dell'innocente sacrificato
- ✓ sulla base di valutazioni etico-sociali rispecchiate dalla Costituzione
- ✓ non necessaria prevalenza o equivalenza, ma necessario che il divario di valore tra i due beni non sia eccessivo

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE ATIPICHE?

✓ Attività medico-chirurgica



✓ Attività sportiva

✓ Ius corrigendi



ATTIVITÀ SPORTIVA



IUS CORRIGENDI



DISCIPLINA GENERALE DELLE SCRIMINANTI

❖ clausole di illiceità espressa (ingiusto, indebitamente, arbitrariamente)

danno espresso rilievo alle cause di giustificazione

DISCIPLINA GENERALE DELLE SCRIMINANTI

❖ rilevanza oggettiva

Art. 59 c.p. – Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

1. Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

DISCIPLINA GENERALE DELLE SCRIMINANTI

❖ non punibilità del concorrente

Art. 119 c.p. – Valutazione delle circostanze di esclusione della pena

2. Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

DISCIPLINA GENERALE DELLE SCRIMINANTI

❖ erronea supposizione della presenza di una scriminante (c.d. scriminante putativa)

Art. 59 c.p. – Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

4. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.



DISCIPLINA GENERALE DELLE SCRIMINANTI

❖ erronea supposizione della presenza di una scriminante (c.d. scriminante putativa)

ATTENZIONE: diverso da errore sull'esistenza di una scriminante inesistente nell'ordinamento o sui suoi limiti



IMMAGINI DI REPERTORIO

STOCOLMA: CONSIGLIERE DI CANOSA SCHIAFFEGGIA, E' IN CARCERE

SCRIMINANTE PUTATIVA



SCRIMINANTE PUTATIVA



SCRIMINANTE PUTATIVA



SCRIMINANTE PUTATIVA



ECCESSO COLPOSO



DISCIPLINA GENERALE DELLE SCRIMINANTI

- ❖ eccesso nelle cause di giustificazione
 - per erronea valutazione della situazione scriminante
 - per errore nella fase esecutiva della condotta
 - deve essere colposo, no doloso; nemmeno incolpevole
 - fatto illecito che obbliga al risarcimento del danno

Art. 55 c.p. – Eccesso colposo

Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono **colposamente** i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

ECCESSO COLPOSO

Modifica eccesso colposo di legittima difesa (L. 26 aprile 2019, n. 36)

Art. 55 c.p. – Eccesso colposo

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

- solo eccesso colposo non doloso
- solo per beni personali (incolumità)
- situazione di minorata difesa (l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa)
- situazione di grave turbamento psichico

[si tratta di una scusante]

ECCESSO COLPOSO



ECCESSO COLPOSO





**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

DOCT. NICOLA RECCHIA

Dipartimento di Scienza Giuridiche, del
Linguaggio, dell'Interpretazione e della
Traduzione – IUSLIT

nicola.recchia@units.it

www.units.it